



Comune di Forlì

Area pianificazione e sviluppo territoriale ambientale ed economico
Servizio Gestione del Territorio

P.G. N. 33729/2010

Atto N. 1

OGGETTO: provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus (zanzara tigre) nel territorio comunale di Forlì, nel periodo 1 maggio 2010 - 31 ottobre 2010.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere con adeguati interventi preventivi per la tutela della salute pubblica, attraverso la regolamentazione dei comportamenti e l'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad

ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti, trasmettendo linee guida, direttive tecniche e schemi di provvedimenti diretti a definire e a coordinare gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo **1 maggio 2010 – 31 ottobre 2010**, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Vista la Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 280 del 3 marzo 2008 avente per oggetto: "Approvazione Piano regionale dell'Emilia-Romagna per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue anno 2008;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. R. 24 marzo 2004 n. 6, articolo 8;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Igiene, Sanità pubblica, Veterinaria e Tutela Ambientale del Comune di Forlì;

ORDINA
nel periodo compreso fra il 1 maggio 2010 e il 31 ottobre 2010:

1. a tutti i CITTADINI, agli AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, ai CONDUTTORI

DEGLI ORTI

- 1.1.** di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.);
- 1.2.** di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
- 1.3.** di privilegiare per orti e giardini la annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda U.S.L. per il monitoraggio dell'infestazione;
- 1.4.** di trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfezione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è conseguente alla tipologia del prodotto usato, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- 1.5.** di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- 1.6.** di introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;
- 1.7.** di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- 1.8.** di consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento;

2. ai GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE E VENDITA, ai DETENTORI DI COPERTONI IN GENERE

- 2.1.** l'immediata eliminazione dei pneumatici non più commerciabili, o lo stoccaggio dei pneumatici, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, provvedere all'accatastamento regolare con immediata copertura mediante idonei teli plastici in modo tale da evitare raccolte d'acqua su teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- 2.2.** qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfezione dei pneumatici, entro 3 giorni da ogni precipitazione atmosferica di almeno 3 mm di pioggia, mediante prodotti piretroidi in formulazione non microincapsulata (ad es. permetrina, cipermetrina, deltametrina) di tutti gli stock di pneumatici; il trattamento deve essere effettuato con atomizzatore medio basso volume;
- 2.3.** di non consegnare pneumatici contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione

e di commercializzazione;

2.4. di comunicare, preventivamente via fax al competente S.I.S.P., la data e l'ora del trattamento nonché il tipo di sostanza utilizzata, in modo da consentire i controlli necessari

3. ai ROTTAMAI

3.1. di accatastare il più possibile i materiali al coperto;

3.2. di provvedere alla disinfestazione dei pneumatici, per i materiali mantenuti all'aperto, entro 3 giorni da ogni precipitazione atmosferica di almeno 3 mm di pioggia, mediante prodotti piretroidi in formulazione non microincapsulata (ad es. permetrina, cipermetrina, deltametrina) di tutti gli stock di pneumatici; il trattamento deve essere effettuato con atomizzatore medio basso volume;

4. ai VIVAISTI

4.1. di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.);

4.2. di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto controllo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;

4.3. di privilegiare la annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe gestite dall'Azienda U.S.L. per il monitoraggio dell'infestazione;

4.4. di trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;

4.5. di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;

4.6. di svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;

4.7. di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;

5. ai RESPONSABILI DI CANTIERI

5.1. di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

5.2. di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

- 5.3.** di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

ORDINA

a TUTTE LE CATEGORIE SOPRACITATE

di consentire l'accesso alle aree private recintate al personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o l'apposito tesserino.

AVVERTE

- A) che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;**
- B) che le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie che sono stabilite, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 6 del 24/03/2004, come segue:**
- coloro che trasgrediscono alle disposizioni di cui al punto 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 ad Euro 500; se i trasgressori sono responsabili di attività produttive o di servizi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150 ad Euro 900,**
 - coloro che trasgrediscono alle disposizioni di cui ai punti successivi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 ad Euro 1.200.**

DISPONE

- che sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per contestare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda U.S.L. di Forlì (Dipartimento di Sanità Pubblica) e le Guardie Ecologiche Volontarie (raggruppamento di Forlì);**
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;**
- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune di Forlì.**

Dalla sede municipale, li _____

IL SINDACO
Roberto Balzani

Il presente atto viene notificato a:

- ◆ Direttore Dipartimento Sanità Pubblica ASL di Forlì, via Della Rocca n. 19, Forlì;
- ◆ Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Forlì;
- ◆ Direttore Area Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Ambientale ed Economico, P.zza Saffi n.8, Forlì;
- ◆ Direttore Area Servizi al Cittadino, P.zza Saffi n.8, Forlì;
- ◆ Direttore Area Lavori Pubblici, P.zza Saffi n.8, Forlì;
- ◆ Provveditorato agli Studi, v.le Salinatore n. 24, Forlì;
- ◆ A.N.A.C.I., via G. Siboni n. 34, Forlì;
- ◆ Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Forlì – Cesena, via G. Saffi n. 5, Forlì;
- ◆ Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Forlì – Cesena, c.so Garibaldi n. 29, Forlì;

e p.c.:

- ✓ Al Presidente della Circostrizione 1;
- ✓ Al Presidente della Circostrizione 2;
- ✓ Al Presidente della Circostrizione 3;